



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

**Commissione Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati**

## **Il ruolo dell'amministratore giudiziario nell'amministrazione dei beni sequestrati**

**Roma, 24 ottobre 2017**

***«La gestione delle aziende fino alla confisca di primo grado»***

***«La relazione trimestrale, la valutazione delle aziende e il decreto di  
continuità aziendale»***


**LUCA D'AMORE**

**AVVOCATO DEL FORO DI ROMA  
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO**

**DAVIDE FRANCO**

**DOTTORE COMMERCIALISTA DI ROMA  
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO**

## SCHEMA PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO/DESTINAZIONE



## **Il ruolo dell'amministratore giudiziario nella gestione aziendale**



## FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA



art. 35, comma 5 CAM

L'amministratore *“ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di **INCREMENTARE**, se possibile, la redditività dei beni medesimi”*

### Differenza tra custodia, conservazione ed amministrazione

- **CUSTODIA:** detenere sotto la propria responsabilità, ma senza la necessità di particolari atti (es. danaro, gioielli, beni mobili)
- **CONSERVAZIONE:** è una forma di custodia attiva, ossia con saltuari interventi di salvaguardia (es. immobili)
- **AMMINISTRAZIONE:** è una gestione dinamica ed attiva (es. aziende)



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA**  
**Sezione Specializzata Misure di Prevenzione**  
**DECRETO DI SEQUESTRO**

Il Tribunale,  
letta la proposta avanzata dalla procura della Direzione Distrettuale – Procura della Repubblica di Roma per l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno, ai sensi degli artt. 4 e ss. D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 e della misura patrimoniale del sequestro di beni, ai sensi degli artt. 4, 16, 18, 20 D.l.vo n. 159/2011 nei confronti di:

• **Tizio, nato a Napoli il 23/06/1974, residente in Roma a via.....;**

**OSSERVA**

.....omissis.....

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 16 e 20 del Dlvo 159/2011 **ordina il sequestro dei seguenti beni:**

**AZIENDE (attività commerciale, sedi secondarie o unità locali e tutti gli elementi presenti all'atto dell'esecuzione nel patrimonio aziendale: crediti, quote societarie, beni strumentali, denominazione aziendale, avviamento, conti correnti, immobili, veicoli, nonché tutte le eventuali autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle autorità competenti):**

- **Alfa s.r.l.** (C.F./P.I. 1.....);
- **Beta s.r.l.** (C.F./P.I. 1.....);
- **Gamma s.r.l.** (C.F./P.I. 1.....);

**SEQUESTRO TOMBALE**

**QUOTE SOCIETARIE:**

- appartenenti alla Alfa s.r.l. (C.F./P.I.: 1.....):

- **quota di partecipazione del 30% nella società Delta s.r.l. (C.F./P.I.: 1.....)**

**SEQUESTRO MINORITARIO**

- **quota di partecipazione del 60% nella società Omega s.r.l. (C.F./P.I.: 1.....)**

**SEQUESTRO MAGGIORITARIO**

## I BENI AZIENDALI – LA NUOVA DISCIPLINA

✓ SOLO SEQUESTRO DI QUOTE O  
DI AZIONI IN MISURA  
MINORITARIA:



**Art. 41, comma 1-septies**  
«Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario».

✓ SOLO SEQUESTRO DI QUOTE O  
DI AZIONI IN MISURA  
MAGGIORITARIA (C.D.  
SEQUESTRO TOTALITARIO):



**Art. 20, comma 1**  
«Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile».



✓ C.D. COINCIDENZA CON SEQUESTRO TOMBALE: SEQUESTRO DI QUOTE O DI AZIONI IN MISURA  
MAGGIORITARIA E DEL COMPLESSO AZIENDALE

## DISCIPLINA DEL SEQUESTRO TOMBALE

✓ ART. 41, COMMA 1-TER →

«Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, **il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario**».

✓ ART. 41, COMMA 3 →

«Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili».

✓ ART. 41, COMMA 4 →

«**I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto**».

✓ ART. 41, COMMA 6 →

(Sequestro minoritario e sequestro tombale)

«**Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato:**

- a) a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
- b) ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società;
- c) ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro»

## ***ESECUZIONE DEL SEQUESTRO TOMBALE: OPERAZIONI PRELIMINARI***



- ✓ Organizzazione delle operazioni di immissione in possesso con la PG
- ✓ Nomina coadiutori o **ufficio di coadiuzione** (nuovo art. 35, comma 4° CAM)
- ✓ Individuazione dei preposti alla gestione (ove necessari)
- ✓ Individuazione dei consulenti di fiducia dell'amministratore giudiziario (commercialista, consulente del lavoro, tecnici, etc)



## LE OPERAZIONI INIZIALI SEQUESTRO DI PREVENZIONE: IL 1° GIORNO

### Art. 21 D. Lgs n. 159/2011 nuova formulazione (esecuzione del sequestro)

Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'**articolo 104** disp. att. c.p.p.



La **polizia giudiziaria**, eseguite le formalità ivi previste, procede all'**apprensione materiale dei beni** e all'**immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi**, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, **ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario**.

Il giudice delegato, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica.

1. Il sequestro preventivo è eseguito:

- a) **sui mobili e sui crediti**, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
- b) **sugli immobili o mobili registrati**, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- c) **sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa**, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- d) **sulle azioni e sulle quote sociali**, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- e) **sugli strumenti finanziari dematerializzati**, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.



## ***ACQUISIZIONE DOCUMENTI E INFORMAZIONI: IL SISTEMA DEI VERBALI***

- ✓ Documentazione contabile
- ✓ Documentazione societaria
- ✓ Documentazione rapporti di lavoro
- ✓ Documentazione ex D. Lgs n. 81/2008
- ✓ Titoli amministrativi abilitativi
- ✓ Informazioni inerenti ai consulenti dell'azienda
- ✓ Verifica scadenze imminenti
- ✓ Dati relativi alla gestione informatica dell'azienda in sequestro
- ✓ Contratti aziendali

Copyright D'AMORE - FRANCO

## **COMUNICAZIONI AGLI STAKEHOLDERS**


- ✓ Comunicazione variazioni dati ai fini IVA (entro 30 gg dall'immissione in possesso)
- ✓ Comunicazione nomina all'Agenzia delle Entrate (entro 60 gg dall'immissione in possesso)
- ✓ Comunicazione sequestro a Equitalia nonché ad Equitalia Giustizia
- ✓ Comunicazione sequestro a Prefettura competente per Provincia;
- ✓ Comunicazione sequestro a Istituti di credito
- ✓ Comunicazione sequestro a Ente Territoriale
- ✓ Comunicazione sequestro ad Istituti previdenziali e assistenziali
- ✓ Richiesta attestazione contenziosi civili al dirigente Generale presso Cancelleria del Tribunale
- ✓ Comunicazione sequestro a terzi per circolarizzazione crediti
- ✓ Altre comunicazioni relative alla natura dell'attività esercitata (es. Monopoli)

## **RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

- ✓ **INFORMATIVE** (in particolare molto importanti quelle finalizzate a segnalare altri beni da sequestrare ex art. 35, comma 6° CAM)
- ✓ **ISTANZE** (ai sensi dell'art. 40 CAM l'amministratore giudiziario richiede al GD l'autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione quali: patrocini, mutui, transazioni, compromessi, fidejussioni, ipoteche, vendita di immobili. Con la riforma rientrano negli atti straordinari soggetti ad autorizzazione la locazione e la concessione in comodato di beni immobili e di aziende anche ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva)
- ✓ **RELAZIONI** (artt. 36 e 41 CAM)
- ✓ **RENDICONTAZIONE** sulla gestione espletata al termine della procedura (art. 43 CAM)
- ✓ **REGISTRO VIDIMATO** per annotare le operazioni relative all'amministrazione (art. 37, comma 1° CAM)



**LA GESTIONE DEI BENI AZIENDALI - L'ESERCIZIO PROVVISORIO**  
**(ART. 56, COMMA 3° E ART. 41, COMMA 1-QUINQUIES D. LGS N. 159/2011)**



## LE CRITICITÀ



✓ Banche



✓ Clienti



✓ Controlli PA



✓ Fornitori




✓ Rapporti con  
altre procedure



✓ Contenziosi



✓ Ripristino legalità





## ***RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI***



**Circolare Banca d'Italia del 24 febbraio 2014**



**Codice Antimafia d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori.**

### **FOCUS**

- A) Finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni;**
- B) Finanziamenti concessi dalle banche in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione**

## APPALTI (CLIENTI)

## E PER GLI APPALTI IN CORSO???

### ART. 80, COMMA 11 D.LGS N. 50/2016

«Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento»

### ART. 35-BIS, COMMA 3 CAM

Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48.



*Il Prefetto della Provincia di ..... Roma.....*

Il prosieguo dell'attività della società è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- l'efficacia del presente provvedimento è connessa alla permanenza dell'amministrazione giudiziaria;
- gli amministratori dovranno comunicare tempestivamente qualsivoglia modifica societaria nonché ogni ulteriore provvedimento adottato da parte dell'autorità giudiziaria;
- le forze di polizia competenti territorialmente, mediante accessi ispettivi e documentali presso la sede della società, dovranno monitorare costantemente la società.



Copyright D'AMORE - FRANCO



## **CONTROLLI PA DISCIPLINA POST RIFORMA**



### **Art. 41, 1-quinquies CAM**

In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

### **Art. 35-bis CAM**

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.



## CONTENZIOSI

- ❑ In caso di sequestro di aziende o di partecipazioni societarie **le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi (art. 50 CAM);**
- ❑ A seguito del sequestro **non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive.** I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. **Le procedure esecutive già pendenti sono sospese** sino alla conclusione del procedimento di prevenzione e in caso di confisca si estinguono mentre in caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene **(art. 55 CAM);**
- ❑ Per i contenziosi (attivi o passivi) inerenti ai beni sequestrati, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del GD, è tenuto a richiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello stato **(art. 39 CAM).**  
**RIFORMA: dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.**

## ***FORNITORI***



**Pagamento di debiti anteriori al sequestro (art. 54-bis, comma 1 CAM)**

**L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.**

## ***RIPRISTINO DELLA LEGALITA'***



### **Gestione dei rapporti di lavoro pendenti (regime di sospensione)**

Sino al deposito della relazione ex art. 41, opera il regime di esercizio provvisorio. Con il deposito della relazione e l'approvazione del programma di gestione, l'amministratore giudiziario ha 3 opzioni:

- a) non subentro ex art. 56, comma 1° CAM;
- b) allontanamento per motivi di ordine pubblico (licenziamento gmo);
- c) subentro nel rapporto di lavoro previa transazione del pregresso;

Applicazione di una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro (Contrattazione di 2° livello ovvero CCNL ad hoc).



## RAPPORTI CON ALTRE PROCEDURE: I SEQUESTRI PENALI



### Sequestro penale Vs sequestro di prevenzione


<i>Regime legge 575/1965 (art. 2-ter)</i>	<i>Regime D. Lgs n. 159/2011 (art. 30)</i>
<p>In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, <b>ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.</b></p>	<p>Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. <b>In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III.</b> Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche.</p>

**PREVALENZA DEL SEQUESTRO PENALE**

**PREVALENZA DEL SEQUESTRO DI PREVENZIONE**


Copyright D'AMORE - FRANCO

## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. Lgs. 159/11***



## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. Lgs. 159/11***

**Nel sequestro di aziende**



**Professionista esperto  
In gestioni aziendali**



Copyright DEMORE - FRANCO

# **LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11**

## **art. 41, primo comma**

**La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:**

**a) «Gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'art. 36, comma 1» e quindi:**

- l'indicazione, lo stato e la consistenza dell'azienda***
- il presumibile valore di mercato dell'azienda***
- gli eventuali diritti dei terzi sui beni aziendali***
- l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili***
- l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie e, in conclusione, le sue prospettive di prosecuzione***



## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

### **art. 41, primo comma**

**La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:**

***b) «L'esposizione della situazione patrimoniale, economica, e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività»***

***Stima «civilistica» o «di mercato»?***

Copyright PIGNORE - FRANCO

# ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

## **art. 41, primo comma**

**La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:**

***c) «una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto»:***

- **del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari**
- **della natura dell'attività esercitata**
- **delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta**
- **della forza lavoro occupata e quella necessaria per il regolare svolgimento dell'impresa**
- **della capacità produttiva**
- **del mercato di riferimento**
- **degli oneri correlati al processo di regolarizzazione dell'azienda (c.d. «costi della legalità»)**

# ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

## ***IL PROGRAMMA DI GESTIONE***

**Analisi amministrativa**



**Simulazione ricavi e costi**



**Tener conto dei cc.dd.  
«costi della legalità»**



**Programma di gestione**



Copyright DAMORE - FRANCO

# ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

## ***IL PROGRAMMA DI GESTIONE***

**Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale:**

**1) PROGRAMMA DI GESTIONE:** contenente la descrizione analitica delle modalità e tempi di adempimento, corredato, previa autorizzazione del GD, da:

**2) ATTESTAZIONE** professionista art. 67, comma 3, lett. d) R.D. 16.3.1942, n. 267 su a ) veridicità dati aziendali e b) fattibilità del programma, tenuto conto delle agevolazioni di cui all'art. 41 bis



## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

### **Variazioni da assumere normalmente nel programma**

- Preclusione attività lavorativa preposto e familiari**
- Regolarizzazione obbligatoria del lavoro «nero»**
- Difficoltà a ricorrere a finanza esterna del preposto in luogo della finanza ordinaria (es: finanza bancaria)**
- Difficoltà nei rapporti con la clientela legata al preposto**
- Irrigidimento del sistema bancario**
- Costo collaboratori/coadiutori**

## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

### ***EFFETTI DEL SEQUESTRO D'AZIENDA: IL C.D. «COSTO DELLA LEGALITÀ»***

- Revoca dei fidi**
- Riduzione commesse**
- Fatturazione obbligatoria**
- Regolarizzazione lavoro**
- Innalzamento costi acquisto (no acquisti «in nero»)**
- Costo collaboratori amministrazione giudiziaria**
- In generale: AUMENTO COSTI DI GESTIONE**

Copyright D'AMORE - FRANCO

## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

### **art. 41, primo comma**

**La relazione, da presentare entro tre mesi (prorogabili a 6) dalla nomina, deve contenere:**

***d) «La stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa»***

- Valore indicativo o stima puntuale?***
- Contestazione stima da parte del proposto o altri interessati (art. 41, comma 1-bis)***

## **LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11**

### **art. 41, comma 1-ter**

**«Alla proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività l'AG allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o garanzia sui beni», specificando:**

- crediti che originano da «rapporti pendenti» ex art. 56**
- crediti afferenti rapporti commerciali essenziali**
- Crediti afferenti rapporti esauriti, non provati o non funzionali**

**Obbligo per l'amministratore di allegare:**

- Elenco persone che prestano (o hanno prestato) attività lavorativa**
- Indicazione forza lavoro necessaria per la continuazione**
- Indicazione presenza organizzazioni sindacali**



# ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

## **art. 41, comma 1-quater**

### **Sinergia tra aziende sequestrate/confiscate**

***«L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del GD, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate»***

#### **Presupposti:**

- convenienza economico, a parità di prestazioni***
- Albo aziende/società sequestrate/confiscate***

Copyright D'AMORE - FRANCO

## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

### **art. 41, comma 1-sexies**

**Il Tribunale, in camera di consiglio, con la partecipazione del PM, dell'ANBSC, dell'AG e dei difensori delle parti:**

- 1) Approva il programma di gestione**
- 2) Impartisce le direttive di gestione, anche con riferimento alla gestione di quote di minoranza (comma 1-septies)**



# ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

## **art. 41, comma 1-octies**

### **Sospensione cause scioglimento/riduzione capitale**

***Sino alla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività non si applicano le cause di scioglimento e riduzione del capitale di cui agli artt.:***

- 2446, commi 2 e 3 c.c.***
- 2447 c.c.***
- 2482-bis, commi 4, 5 e 6 c.c.***
- 2482-ter c.c.***

Copyright D'AMORE - FRANCO

# **LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11**

## **art. 41, comma 2**

### **Attività ordinaria dell'amministratore giudiziario**

***Nella gestione dell'azienda:***

- L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali alla gestione***
- Il G.D. può, con decreto motivato, indicare il limite di valore entro il quale gli atti devono considerarsi di ordinaria amministrazione (a seconda del tipo di attività, della forza lavoro, della capacità produttiva e del mercato di riferimento)***
- divieto di frazionare artatamente le operazioni per eludere il limite***

## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

### **art. 41, commi 2-bis e 2-ter**

#### **Affitto d'azienda ed assegnazione provvisoria**


***L'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del G.D. ed entro la data di definitività della confisca:***

- affittare l'azienda/ramo d'azienda, con cessazione di diritto nei casi di cui al comma 2-ter (comma 2-bis);***
- In via prioritaria (anche su proposta dell'ANBSC), affittare l'azienda/ramo d'azienda o concederla in comodato a taluni dei soggetti di cui all'art. 48 (comuni, province, regioni, coop. di lavoro ecc.)***

## **LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11**

### **LIQUIDAZIONE/FALLIMENTO SOCIETÀ (art. 41<sup>5</sup>)**

**«Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il Tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'A.G., dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'art. 63, comma 1»**



# ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

**art. 41, comma 6-bis**

## **LIQUIDAZIONE E CESSAZIONE SEMPLIFICATI**

***Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali***

## ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

**Problema per le aziende/società (normalmente piccole)  
caratterizzate dal lavoro del proposto e/o dei propri familiari**

- **evitare chiusura**
- **eventuale affitto a terzi**
- **valutare dissequestro per mancanza utilità per Erario**



Copyright D'AMORE - FRANCO



# ***LA RELAZIONE EX ART. 41 DEL D. LGS. 159/11***

## ***STRUTTURA DELLA RELAZIONE EX ART. 41***

### **Cap. 1: Provvedimento di sequestro e prime attività**

**Par. 1: Decreto di sequestro**

**Par. 2: Esecuzione del sequestro**

**Par. 3: Primi rapporti con l'Autorità Giudizioria**

**Par. 4: Criteri di esposizione**

### **Cap. 2: Le aziende sequestrate**

**Par. 1: Azienda Beta**

**Par. 1.1: Anagrafe societaria**

**Par. 1.2: Attività svolta**

**Par. 1.3: Programma di gestione**

**Par. 1.4: considerazioni di sintesi**

### **Cap. 3: Considerazioni finali**

### **Cap. 4: Elenco allegati**

Copyright D'AMORE - FRANCO

## ***LE 15 POSSIBILI ATTIVITÀ DEL DOTTORE COMMERCIALISTA CON IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA***

- 1) **Amministratore giudiziario dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 35, comma 1 (ruolo «tradizionale» e più tipico)**
- 2) **Amministratore giudiziario dei beni personali ai sensi dell'art. 33**
- 3) **Amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 34 («Amministrazioni giudiziarie dei beni connessi ad attività economiche»)**
- 4) **Amministratore giudiziario nella procedura di «controllo giudiziario» ex art. 34 bis**
- 5) **Coadiutore dell'ANBSC ai sensi dell'art. 38, comma 3**
- 6) **Revisore dei bilanci e/o perito dell'ANBSC nel periodo di gestione dei beni da parte dell'Agenzia**
- 7) **Amministratore o componente del CdA o del CS o dell'ODV su nomina dell'Amministratore Giudiziario**
- 8) **Attestatore del programma di prosecuzione dell'attività aziendali ai sensi dell'art. 41, comma 1) lett. c)**
- 9) **Professionista per la valutazione dell'organizzazione aziendale dell'azienda sequestrata ex art. 41, comma 1-bis**
- 10) **Perito stimatore dei beni su incarico del Tribunale nel caso di contestazione valore ex art. 36, comma 4**
- 11) **Perito stimatore delle aziende su incarico del Tribunale nel caso di contestazione ex art. 41, comma 1, lett. d)**
- 12) **Consulente della P.G. ai sensi dell'art. 348, comma 3 c.p.p.**
- 13) **Consulente del PM nell'ambito delle Misure di Prevenzione**
- 14) **Perito del Tribunale e della Corte di Appello nell'ambito delle Misure di prevenzione (ricostruzioni patrimoniali e verifica compatibilità)**
- 15) **Consulente della difesa nell'ambito delle misure di prevenzione avanti il Tribunale e la Corte di Appello**

***Grazie per l'attenzione!***

***[avv.damore@gmail.com](mailto:avv.damore@gmail.com)***

***[d.franco@studiodafranco.it](mailto:d.franco@studiodafranco.it)***